

menti delle ginocchia. Tutto ciò si riscontra fedelmente nella sintomatologia infantile di Caligola, quale appunto ce la fornisce Svetonio: « *puer comitali morbo vexatus in adulescentia ita patiens laborum erat, ut tamen nonnunquam subita defectione ingredi, stare, colligere semet ac sufferre vix posset* ». - Dimostrata l'insostenibilità di una diagnosi adulta di epilessia, il L. passa a riesaminare i tratti psichici di Caligola alla luce della psicopatia e schizofrenia. Si era già parlato (Esser) di un Caligola schizoide, laddove schizoide è meno di schizofrenico. Senza troppo addentrarci nell'analisi del L. sulla diagnostica psichiatrica, rapportata alla tipologia di Caligola, ci sembra tuttavia di dover osservare che l'a. si liberi un po' troppo facilmente dello schizoismo, che realmente esiste e sostanzia una precisa tipologia, che schizofrenia non è, ma è pur sempre qualcosa che con essa ha degli addentellati e che non è solo accezione di ripiego dottrinario. In Caligola sono certamente presenti dei tratti paranoici: l'abilità oratoria che salta fuori quando v'è da scagliarsi contro qualcuno, i progetti di massacro dei senatori e cavalieri, la proiezione su Cherea di tutti i suoi vizi e anche certe forme di grandezza che oggi chiameremmo mitomania. — Ad ogni modo, la schizofrenia non fu il vero male di Caligola e, attraverso la nozione di psicopatia, il L. riesce convincentemente a stabilirlo. Con l'esame prima psicoanalitico, poi psichiatrico, la psicopatia di Caligola trova una sua giusta puntualizzazione. Le tre famose realtà freudiane dell'Io, dell'Es e del Superio, che nell'uomo, diciamo normale, riescono a compenetrarsi vicendevolmente, non trovano invece il giusto equilibrio nel soggetto psicopatico. Tale è appunto la condizione di Caligola, almeno nella figurazione di Svetonio. Le strane manifestazioni nei riguardi di Cesonia, simbolo forse della sua stessa immagine; lo starsene tranquillo a mensa e all'improvviso balzare fino all'atrio, vedere due cavalieri e ordinare immediatamente la confisca dei loro beni, o il nominare pretore straordinario uno sconosciuto, in un irrefrenabile slancio di magnanimità: tutti i suoi gesti sono agli antipodi dell'atto riflesso. Fanno pensare a stimoli interni violentissimi: l'incontenibilità di un piacere o il bisogno assoluto di esprimersi. Esprimersi con le forme più evidenti di un'esigenza d'amore che poi si identifica col deterioramento dello stesso fatto affettivo. E forse, come ben dice il L., data l'enorme ricettività — aggiungiamo inestetica — del bene e del male in Caligola, se a lui fosse stato accanto un uomo come Seneca, le cose del suo principato e di tutta la sua vita sarebbero andate ben diversamente. [M. ROSARIA LIGUORI].

3. I vari modi di designazione della suprema carica nel principato e nel dominio sono già stati oggetto di numerosi e interessanti studi sia nel campo della numismatica (da ultimo: GRANT, *Roman Imperial Money* [1954]) che in quello della letteratura storiografica (cfr. specialmente: SYME, *Imperator Caesar: a study in Nomenclature*, in *Historia* 7 [1958] 179 ss.; LESUISSE, *Le titre de Caesar et son évolution au cours de l'histoire de l'Empire*, in *Ét. class.* 29 [1961] 271 ss.; ID., *La nomination de l'empereur et le titre d'imperator*, in *L'ant. class.* 30 [1961] 415 ss.; PARSI, *Désignation et investiture de l'empereur romain* [1963]) e in quello del materiale documentale (cfr.: PETERSEN, *Zur Titulierung des Kaisers in Cursusinschriften*, in *Neue Beiträge zur Gesch. der Alten Welt* 2 [1965] 97 ss.; MODRZEJEWSKI, *Les titulatures impériales dans les documents d'Égypte*, in *RH.* 4.43 [1965] 644 ss.).

Nel campo delle fonti giuridiche in senso tecnico rimane fondamentale la ricerca del Mommsen (*Die Kaiserbezeichnung bei den römischen Juristen* [1870], ora in *Jur. Schr.* 2 [1905] 155 ss.), contestata dal Fitting (*Alter und Folge der Schriften röm. Jur.*² [1908, rist. 1965]), ma difesa dal D'Ors (*Divus Imperator, Problemas de cronologia y transmision de las obras de los jurisconsultos romanos*, in *AHDE.* 14 [1942-43] 33 ss.) ed accettata dalla *communis opinio*. Uno studio completo delle opere giurisprudenziali romane peraltro mancava ed ha colmato in parte la lacuna, con la sua abituale precisione e minuziosità di indagine, il Dell'Oro (*Il titolo della suprema carica nella letteratura giuridica romana* [Milano 1968] p. VIII - 201). Il libro si divide in due parti. La prima esamina le denominazioni della suprema carica nei singoli giuristi e nelle singole opere, distinguendo in altrettanti capitoli i giuristi delle due scuole sino a Giuliano (p. 7 ss.), i giuristi da Gaio a Papirio Giusto (p. 17 ss.), i giuristi da Papiniano a Modestino (p. 41 ss.), i giuristi postseveriani e le seguenti compilazioni postclassiche: *August.*, *Tit. Ulp.*, *Paul. Sent.*, *Coll.*, *Consult.*, *Dosit.*, *Fr. de iure fisci* (p. 119 ss.). La seconda parte sintetizza in ordine alle denominazioni degli imperatori, sicchè in un primo capitolo (p. 135 ss.) vengono enucleati i diversi titoli usati dai giuristi e in un secondo capitolo (p. 155 ss.) vengono particolarmente studiati i titoli usati nelle enunciazioni di carattere costituzionale: purtroppo però (ecco un piccolo neo) i rinvii da questa parte alla prima (cioè ai vari testi dei vari giuristi) non sono fatti in modo diretto (cioè indicando le pagine in cui i testi sono stati la prima volta citati sotto il nome dei loro autori), ma sono fatti in modo indiretto, cioè citando il solo indicativo del testo e costringendo il lettore a ricorrere di volta in volta all'indice delle fonti (p. 191 ss.). L'opera è completata da un'utile tavola di riepilogo dei titoli usati negli scritti giurisprudenziali (p. 163 ss.), differenziando in due distinte colonne i titoli riferiti a personaggi determinati da quelli non riferiti a personaggi determinati. I risultati dell'indagine non sono (non potevano essere) sensazionali, ma sono tali da porre un argine preventivo ad eventuali future ipotesi a sensazione: il che è molto importante. Si ricava dal paziente esame dei testi che i giuristi romani dell'età classica: *a*) furono prevalentemente orientati ad usare il titolo di « *princeps* » per indicare la carica anzichè il personaggio; *b*) usarono i titoli di « *imperator* », di « *Caesar* » e (molto più raramente) di « *Augustus* » con tendenza alla indicazione di personaggi determinati; *c*) conferirono dunque a *princeps* (e βασιλεύς) una significazione tecnicamente costituzionale, mentre furono inclini ad usare *imperator* (e αὐτοκράτωρ) per la indicazione concreta di *principes* sia nominati che innominati. Qualche eccezione a quest'uso di *imperator* si rileva nelle *Pauli Sent.*, che l'a. ha consultato però solo nel testo tenuto presente dallo *Ergänzungs-index*. Il *fragm. Leidense Pauli* sembra comunque confermare l'eccezione: cfr. § 1 (*princeps*); § 9. (= *PS.* 5.29.1: *imperator*); § 10 (*princeps*); § 12 (*princeps*). [A.G.]

4. In buona veste tipografica è stato pubblicato il primo dei tre volumi destinati ad una traduzione in lingua spagnola dei *Digesta* (*El Digesto de Justiniano. I. Constituciones preliminares y libros 1.19*, Version castellana por A. D'ORS, F. HERNANDEZ-TEJERO, P. FUENTESECA, M. GARCIA-GARRIDO, J. BÚRILLO [Pamplona 1968] p. 736). La traduzione ha naturalmente solo scopi didattici e di riavvicinamento alla Compi-

lazione gustiniana del vasto pubblico dei non romanisti: « para el lector especializado, nuestro esfuerzo por aclarar el sentido de los textos podrá ser a veces de alguna utilidad » (p. 9). La chiarezza del dettato (a prescindere dalla bontà dello stile, che non ho capacità per giudicare) risulta, ai primi assaggi, davvero cristallina e per ottenerla i traduttori hanno fatto largo uso di integrazioni esplicative segnalate tra uncini. La grande (e ingrata) fatica cui i cinque romanisti spagnoli si sono sobbarcati merita dunque incondizionato apprezzamento, con l'augurio che la versione possa essere portata a compimento al più presto. [A.G.]

5. In un'epoca come la nostra che è caratterizzata da trasformazioni profonde, « legate al progresso della scienza e della tecnica e alla conseguente adozione di nuovi criteri di valutazione e di nuovi parametri intellettuali », mutano anche le ambizioni umane, i miti e persino le concezioni etiche. Sì che, pur nella diffondata degli apporti speculativi — sempre più numerosi, per vero, negli ultimi travagliati e tragici decenni —, lo spirito pacifista può dirsi, forse, alla base d'una « nuova morale », tipica del nostro tempo: quella che (forse illuministicamente) postula come canone fondamentale la « certezza ... che l'uomo sia in grado di trovare in sé, e grazie al solo apporto della propria operosa volontà, la risposta agli assillanti problemi posti dalla necessità di vivere ». — Movendo da una chiara e ferma consapevolezza etico-politica che vede nel nazionalismo una concezione inappagante le aspettative e i bisogni dell'uomo contemporaneo; ma soprattutto facendo proprio l'ammonimento ormai lontano di Bertrand Russell (cfr. *War, the offspring of fear* [1915]; *The philosophy of pacifism* [1915]), secondo cui alla mistica della violenza e del terrore può, e deve, subentrare quella della tolleranza, uno studioso nostro del pensiero politico, Gerardo Zampaglione, in un'ampia monografia, che può interessare, certo, anche lo storico delle istituzioni antiche (G. Z., *L'idea della pace nel mondo antico* [Roma 1967] p. 491), si chiede se l'idea (o ideologia) del pacifismo debba considerarsi una scoperta dell'età moderna, o se, invece, sia possibile rintracciarne le origini nell'antichità e nel pensiero biblico e paleocristiano. E svolge una indagine metodologicamente rigorosa nell'interpretazione delle fonti, non tralasciando i problemi filologici e lessicali, allorché studia, ad esempio, l'etimologia e il significato del vocabolo con cui Greci, Romani ed Ebrei indicarono la pace: εἰρήνη, pax, sālôm. Ma soprattutto svolge una indagine paziente e accurata e utile nella raccolta del materiale, poiché nelle fonti ebraiche, greche e romane — anche in quelle dell'età cristiana — mancano scritti dedicati *ex professo* all'argomento della pace. Sì che un esempio isolato, o più precisamente unico, appare il XIX libro del *De civitate Dei*. Certo, un teorico pacifismo universale lo si rinviene soltanto nella tarda filosofia stoica e nel « messaggio » cristiano, scaturendo inevitabile, una siffatta prospettiva, dall'idea dell'unità del genere umano o della fratellanza universale, che fu peculiare a entrambi i movimenti. Ma accenni — e talvolta anche qualcosa in più — s'incontrano anche altrove: sicché l'a. sottopone a un vaglio attento e scrupoloso le principali dottrine filosofiche e politiche, nonché le più significative opere letterarie dell'antichità. Per quanto riguarda Roma, lo Z. cerca di individuare (non si può dire, per vero, con particolare approfondimento) i moventi ideologici dell'espansione romana, e sottolinea che soltanto dal II secolo a.C.

mostra sulla base di dati prosopografici (ma qui si segnala anche il tentativo di datazione della *lex Papia de Vestalium lectione*, che l'a. riconnette al movimento di purificazione delle classi e colloca fra la *lex Ogulnia* e il pontificato massimo di Tiberio Coruncanio). Per spiegare la particolare condizione di privilegio connessa al sacerdozio (esenzione dalla tutela, assenza di *capitis deminutio* ed *emancipatio, ius testamenti faciundi*), nel quarto capitolo l'a. esamina il complesso rituale della *capitio*. E qui, interpretando il valore delle locuzioni « *populo Romano Quiritibus* » e « *ut quae optima lege fuit* », che compaiono nella formula, egli indica la concordanza, da un lato, con numerosi atti pubblici e privati (in ispecie le formule di sacrifici e preghiere), e, dall'altro, con le formule elettorali delle magistrature repubblicane: il che costituisce, peraltro, ulteriore testimonianza del parallelismo fra magistratura e sacerdozio. Sotto il profilo culturale, chiarendo il significato di cerimonie religiose come la *stercoratio*, o come la preparazione della *mola salsa*, o la venerazione del *fascinus*, o la partecipazione ai misteri notturni di Bona Dea, egli spiega la posizione matronale della *virgo*. Di qui, la particolare configurazione del rapporto che s'instaura con il *Pontifex Maximus*, il quale ha nei confronti della sacerdotessa una *potestas* che, tuttavia, non rispecchia lo schema privatistico dell'istituto, quantunque si ricolleggi, per più versi, alla concezione unitaria della *potestas* arcaica. E a riprova di ciò è la giurisdizione che il Pontefice esplica nei confronti della *virgo* giudicata per incesto, ma anche nei confronti del coreo e, più in generale, dei compartecipi (è l'argomento del quinto capitolo, ove si segnala la ricerca sull'espressione « *conscius* » che offre, elaborando, il materiale completo intorno alla concezione romana del concorso di persone nel reato). — La condizione giuridica della *virgo Vestalis* nei suoi riflessi privatistici è oggetto di particolare discussione nel sesto capitolo. In antitesi con la precedente letteratura, e non tralasciando una indagine lessicale sui verbi « *exire* » e « *desinere* », si afferma innanzitutto l'uscita dalla *patria potestas* e la perdita del vincolo agnaticio. Si spiega, poi, l'assenza della *capitis deminutio*, non soltanto con il richiamo a ragioni culturali, ma analizzando le origini dell'istituto, e scorgendo in esse le ragioni di tale assenza. Per quanto riguarda l'esenzione dalla tutela, l'a. accerta che si tratta di un privilegio connesso al sacerdozio, come prova Gai 1.145 con il richiamo all'*homos*; privilegio molto antico: addirittura predecemvirale (nel primo capitolo, infatti, spingendo alle estreme, logiche conseguenze le conclusioni di Huvelin, che sono ormai *communis opinio*, sottolinea l'adattabilità dell'espressione *veteres*, particolarmente così com'è usata da Gaio). Privilegio molto antico, al pari di tutti gli altri, e specialmente il *ius testamenti faciundi*, come si ricava anche da Gell. 7.7.1.2, attraverso il richiamo alla *lex Horatia de Taracia virgine Vestali*, che è in sé poco credibile, ma rappresenta il ricordo storico dell'influsso (o riordinamento) etrusco. Perché la figura della sacerdotessa di Vesta appare un dato originale, un *unicum* nell'antica esperienza giuridica, che si giustifica e si spiega, solo in quanto informata dalla diversa (e ben diversa) posizione della donna etrusca. [G.G.].

8. Il timore di andare oltre la mia *crepida* di storico-giurista mi sconsiglia di avventare un giudizio critico in ordine ai *Contributi di filologia maniliana* di Enrico Flores (Napoli 1966, p. 104). Dirò solo che la raccolta (in cui appaiono

anche due dissertazioni in latino) è interessante. Ed aggiungerò il mio plauso, questo sì, all'autore per essersi fermato, con buona informazione dottrinale e con anche migliore sagacia, su qualche problema giuridico connesso alla lettura ed all'interpretazione dell'*Astronomicon* di Manilio. A prescindere dalla nota sui vv. 5.640-641 (*Nam quis ab extremo citius revolaverit orbe/nuntius extremumve levis penetraverit orbem?*), in cui si conferma convincentemente la già da altri individuata allusione al *cursus publicus* istituito da Augusto (p. 98 ss.), l'attenzione dello storiografo del diritto si ferma sul contributo (p. 35-50) intitolato *Selectarum de iuris elementis apud Manilium quaestionum capita duo*. Premesso che, a suo avviso, Manilio visse ai tempi di Augusto e compose probabilmente il poema nel periodo 9-13 d.C., l'a. esamina precisamente i vv. 4.209-214 e i vv. 4.225-229. Sorvolerò per brevità sul secondo brano, che pare relativo agli *auctorati*, ma non so rinunciare ad una brevissima nota in ordine al primo. In esso si caratterizza in astratto il giureconsulto romano e si fa riferimento in concreto a un *Servius*, che altri non può essere se non Servio Sulpicio Rufo (cfr. p. 40 e nt. 23): *Hic etiam legum tabulas et condita iura / noverit atque notis levibus pendentia verba, / et licitum sciet, et vetitum quae poena sequatur, / perpetuus populi privato in limine praetor. / Non alio potius genitus sit Servius astro, / qui leges potius posuit, quam iura retexit*. Il F. (di cui ovviamente non discuto la lettura) intende i versi in questo senso: che il giureconsulto (*hic*) nato sotto il segno della *Libra*, « conoscerà anche le tavole delle leggi, il diritto stabilito e le parole che dipendono dalle concise note (sc.: le *notae iuris*), e saprà ciò è lecito e quale pena segua ogni divieto, essendo pretore del popolo, senza interruzione (sc.: *usque ad mortem*), nella sua casa privata; anzi sotto la medesima costellazione sarebbe nato il giurista Servio, del quale possiamo dire che stabilì delle leggi più che spiegare il diritto ». Ma da questa interpretazione io mi discosterei, precisandola, nei seguenti punti: *a*) le *legum tabulae* e i *condita iura* sembrano la trasposizione poetica della notissima endiadi *ius lexque* (o *lex iusque*) che indicava nel linguaggio giuridico (e forse anche in quello corrente) l'insieme del diritto romano; *b*) i *pendentia verba notis levibus*, piuttosto che un'allusione (un po' stravagante) alle *notae iuris* ed alla loro interpretazione, sono un'allusione (assai più verosimile) alla cd. attività cautelare (anzi del *cavere* e dell'*agere*) del giurista, il quale è esperto anche nelle formule (*verba*) che vanno pronunciate per l'affermazione dei diritti, formule che venivano a loro volta ridotte sinteticamente in brevi sigle; *c*) il giureconsulto non viene giustapposto al *praetor* per essere un giudice privato *perpetuus*, che cioè esercita la sua funzione ininterrottamente per tutta la vita (anzichè per un solo anno), ma viene forse, e più semplicemente, giustapposto come privato (*privato in limine*) al *perpetuus populi praetor* (cfr. in certo modo Ulp. D. 2.1.7 pr.: *iurisdictio perpetua*), cioè al *magistratus populi Romani* che emette l'*edictum perpetuum*. (Non voglio escludere peraltro che il *perpetuus*, pur riferendosi sintatticamente al *praetor*, sia in qualche modo ambivalente ed abbia una certa quale carica allusiva anche al giureconsulto, che ininterrottamente svolge la sua nobile attività. Più o meno, sarebbe un caso analogo all'oraziano « *vides ut alta stet nive candidum Soracte* », in cui *alta* si collega con *nive*, ma allude marginalmente, se il mio gusto non erra del tutto, anche

all'altezza del Soratte; oppure al carducciano « *il divino del pian silenzio verde* », in cui a me è sempre parso, sia pure irrazionalmente, di sentire una tonalità di verde anche nel divino silenzio del piano verdeggiante). E tutto ciò, se vero, collauda la tesi del F., secondo cui Manilio non era affatto un poeta vagante tra le nuvole, ma era un uomo pienamente calato nel suo tempo. [A. G.].

9. Paolo Frezza ha presentato una « Seconda edizione rifatta » del suo suggestivo corso di storia (FREZZA P., *Corso di storia del diritto romano*, 2ª ed. rifatta [Roma 1968] p. 567). Il libro è ormai collaudato da largo successo di stima, che la nuova edizione potrà solo accrescere. Francamente, la distinzione in due parti, l'una dedicata al diritto pubblico e l'altra dedicata alle fonti giuridiche, continua a non convincermi troppo. Vero è che la narrazione dello sviluppo costituzionale risulta, con l'omissione dei capitoli sulle fonti, più fluida e compatta; ma è anche vero che al lettore (e particolarmente allo studente) riesce assai più difficile riconnettere l'esposizione delle fonti alle vicende dell'ordinamento. Questione di punti di vista, naturalmente. E di fronte ad uno studioso della levatura del Frezza sono lietamente disposto ad ammettere che il punto di vista meno perspicuo è probabilmente il mio. [A. G.].

10. François de Connan, Seigneur de Coulon et de Rabestan, noto ai dotti come Franciscus Connanus, ha trovato un biografo attento ed efficace in Christoph Bergfeld (B. Ch., *Franciscus Connanus [1508-1551], Ein Systematiker des römischen Rechts* [Köln-Graz 1968] p. VII - 215; n. 12 delle « *Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte* » dirette da Coing e Thieme). Connanus studiò a Parigi, Orléans e Bourges, fu allievo di Alciato e fu anche fortemente influenzato da Guglielmo Budé. Questa formazione culturale lo spinse a tentare tra i primi una ristrutturazione sistematica della materia del *Corpus iuris* traverso l'unica opera che i molti impegni dell'amministrazione pubblica e i pochi anni della sua vita gli permisero di scrivere: i *Commentationum iuris civilis libri decem*, pubblicati postumi a Parigi nel 1553 (cfr. da ultimo PIANO MORTARI, *La sistematica come ideale umanistico dell'opera di Francesco Connano*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche* [1966] 521 ss.). Gli spunti originali non furono molti, salvo forse che in materia di azioni, e la figura di Connanus fu ben presto soverchiata da quella ben più ricca di Ugo Donello; tuttavia la riemersione dell'antico studioso si rivela, per merito del Bergfeld, utile e interessante. [A. G.].

11. Max Kaser ha ripubblicato il suo primo, felice lavoro monografico sul *restituere* (K. M., « *Restituere* » als Prozessgegenstand, *Die Wirkungen der « litis contestatio » auf den Leistungsgegenstand im römischen Recht* [München 1968] p. XI - 246). L'opera, modificata nel sottotitolo e reinserita (n. 16) nei « *Münchener Beiträge zur Papyrusforschung* », è arricchita (p. 191 ss.) da una completa e attentissima appendice bibliografica e critica (nonchè, ove necessario, onestamente autocritica), che la aiuta a mantenere intatta la sua persistente freschezza. [A. G.].

12. In elegante veste tipografica, *Römertum und Völkerwanderung* di Friedrich Behn (Stuttgart 1963, p. 234, fra cui 2 plan., 88 tav. e 4 fot.) è di utile e piacevole lettura. Come avverte il sottotitolo, lo studio dell'acculturazione romana e delle migrazioni di popoli ha ad oggetto l'Europa centrale nei primi otto secoli dell'era